CAMERA DEI DEPUTATI N. 1947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASCA, FERRI, GIOVANARDI, TOCCO, VINEIS

Presentata il 20 dicembre 1977

Studio e controllo dell'alimentazione animale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quello dell'alimentazione è uno dei problemi più gravi e delicati che si pone alla società moderna. Lo Stato, che deve impegnarsi sui diversi fronti del consumo, della natura, dei metodi di produzione, della trasformazione, della conservazione, della distribuzione e della salute pubblica, è però in notevole ritardo nei confronti della ricerca privata. Il dato è sconcertante in quanto proprio lo Stato che deve svolgere un'azione di controllo sull'alimentazione non promuove una attività di ricerca e di studio rinunciando quindi a quell'efficienza culturale ed operativa che dovrebbe contrassegnare i suoi organismi di controllo. Peraltro gli stanziamenti pubblici o privati sono risultati largamente insufficienti nel corso dello sviluppo economico del paese: ed il progresso tecnologico lo si è raggiunto esclusivamente con l'acquisto dei brevetti industriali all'estero.

Un dato, ora, proprio per dimostrare tale assunto. Per l'acquisto di brevetti e progetti all'estero sono stati spesi, nel 1972, circa 60 miliardi di lire: un terzo, in sostanza, di quanto, in quell'anno, venne stanziato per la ricerca.

Ecco un esempio, dunque, della triste realtà e delle responsabilità del settore pubblico ed industriale. Ad ogni modo dal rapporto tra alimentazione e salute scaturisce un'unica conclusione: che la collettività deve destinare maggiori risorse per la espansione delle attività scientifiche.

Nella dieta alimentare dell'uomo moderno assumono sempre più importanza le proteine d'origine animale (latte, carne, pesce etc.) sicché lo Stato deve favorire lo aumento della produttività del patrimonio zootecnico insieme alla valorizzazione delle risorse che dal mare e dai vari sistemi zootecnici senza terra possono derivare.

Nasce da questa necessità l'ampia problematica concernente l'alimentazione animale che deve far ricorso a nuove tecniche mangimistiche, alla valorizzazione dei foraggi noti, all'uso di sostanze bio-stimo-

lanti e di additivi. Ma è altrettanto chiaro che, unitamente a tale problematica, sorgono numerosi interrogativi d'ordine scientifico e metodologico: proprio perché cambiando l'alimentazione animale cambiano le derrate alimentari da essi animali derivanti. Le scienze tecniche e veterinarie, la fisiologia, la chimica e la biochimica hanno fornito, in tutto il mondo, contributi essenziali: ma nel nostro Paese è stato assolutamente carente la ricerca pubblica e privata, essendoci semplicemente limitati alla applicazione di metodologie e tecnologie importate sempre senza preoccuparci di verificarle e di innovarle.

Peraltro, esiste attualmente una rilevante debolezza operativa da parte dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti zootecnici sperimentali, delle facoltà di agraria, di medicina veterinaria, di scienza delle produzioni animali, di medicina, di laboratori provinciali di igiene e profilassi perché la ricerca pubblica ed il controllo pubblico nel settore possano operare con effettiva incisività.

E d'altronde, se è vero che esiste una legislazione del settore che può sembrare ottimale, è altrettanto chiaro che ricerca e controllo, per funzionare hanno bisogno di mezzi, di uomini, di istituzioni, di programmazione. Oggi l'industria mangimistica ha un fatturato annuo di 480 miliardi di lire ma, se si pensa che l'alimentazione animale incide sul costo di produzione del chilo-carne con una percentuale che varia dal 60 all'85 per cento e che il costo dei mangimi aumenta in continuazione, si arriverà ad un fatturato maggiore ma maggiori saranno anche i costi per la alimentazione animale. Deriva da ciò la spinta, per il nostro Paese ad utilizzare nuove sostanze grazie all'apporto della chimica e della biochimica. La proposta di legge che presentiamo è una risposta ai problemi ed agli interrogativi posti dalla nuova tecnologia dell'alimentazione e strettamente connessi alla tutela della salute del cittadino nel campo dell'alimentazione.

Onorevoli colleghi ! la proposta che presentiamo vuol conseguire due obbiettivi: favorire e sviluppare la ricerca di base ed applicativa per il controllo delle nuove sostanze che vengono proposte per l'utilizzazione nel settore; poter contare su una rete di laboratori adeguata per controllare che le norme disposte siano effettivamente rispettate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'ultimo comma dell'articolo 1, della legge 7 agosto 1973, n. 519, aggiungere la seguente lettera:

« *m*) provvede ad effettuare studi e ricerche per l'accertamento delle innocuità dei prodotti impiegati nell'alimentazione animale, nonché ad eseguire la revisione delle analisi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503. Per l'attuazione delle ricerche nel settore dell'alimentazione animale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici pubblici o privati di Paesi esteri ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito con il seguente:

« I laboratori sono in numero massimo di sedici; la suddivisione dell'istituto in laboratori e le loro competenze sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della presente legge. Deve comunque essere istituito un laboratorio per lo studio e il controllo della alimentazione animale ».

ART. 3.

I ruoli organici delle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità previste dalle tabelle B e C annesse alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono modificate come segue:

TABELLA B

QUADRO I

Carriera direttiva:

a) carriera dei dirigenti di ricerca: posti in organico n. 99;

b) carriera dei ricercatori: posti in organico n. 220.

QUADRO II

Carriera di concetto:

a) carriera degli assistenti tecnici:

1) assistente tecnico capo: posti in organico n. 18;

2) assistente tecnico: posti in organico n. 158;

b) carriera dei segretari tecnici:

1) segretario tecnico capo: posti in organico n. 7;

2) segretario tecnico: posti in organico n. 48;

c) carriera dei segretari amministrativi:

1) segretario capo: posti in organico n. 5;

2) segretario principale: posti in organico n. 19;

3) segretario: posti in organico n. 20.

QUADRO III

Carriere esecutive:

a) carriera degli aiutanti tecnici: posti in organico n. 330;

b) carriera degli aiutanti: posti in organico n. 132.

QUADRO IV

Carriera del personale ausiliario tecnico:

a) addetto tecnico capo: posti in organico n. 121;

b) addetto tecnico: posti in organico n. 176.

TABELLA C

Organico degli operai:

a) capi operai: posti in organico n. 4;

b) operai specializzati: posti in organico n. 14.

ART. 4.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste all'articolo 7 della presente legge, istituiscono, potenziano o adeguano alle esigenze del settore i laboratori e le attrezzature scientifiche per lo studio e il controllo dei prodotti destinati alla alimentazione animale.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a stipulare convenzioni con Istituti scientifici pubblici o privati dei Paesi esteri al fine di studiare e compiere ricerche sulle sostanze da destinare all'alimentazione animale.

Presso ogni stabilimento di produzione di bioproteine per l'alimentazione zootecnica, deve essere istituita, a cura degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un centro organizzato per il controllo di tali sostanze.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'articolo 8 della legge 8 marzo 1968, è sostituito con il seguente:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

a) cinque rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) cinque rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

c) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

f) un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

h) due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

i) tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

l) quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

m) due docenti di farmacologia, di cui uno in farmacologia veterinaria;

n) un esperto in tossicologia;

o) un docente in biologia;

p) un docente in zootecnia;

q) un docente in chimica biologica;

r) un docente in patologia veterinaria;

s) un docente in patologia aviare;

t) un docente in malattie infettive degli animali;

u) un docente in patologia speciale medica veterinaria;

v) un docente in ispezione degli alimenti di origine animale;

z) un docente in fisiologia umana.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità, coordinato da un segretario tecnico, svolgerà le funzioni di segretario. I programmi di studio e di ricerca proposti dalla Commissione tecnica saranno finanziati dal Ministero della sanità, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste al successivo articolo 7.

ART. 6.

Per l'istituzione del laboratorio di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Per l'attuazione dei compiti di ricerca scientifica nonché per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni.

Per il funzionamento del laboratorio di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa annua di lire 250 milioni.

Per la istituzione e il potenziamento dei laboratori di cui al primo comma dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

Per il funzionamento dei laboratori di cui al comma primo dell'articolo 4 è autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni.

Per la stipulazione delle convenzioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

Per la istituzione di ciascun laboratorio di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

Per il funzionamento di ciascuno dei laboratori di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa annua di lire 160 milioni.

Per l'attuazione delle ricerche di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a partire dall'anno finanziario 1978 ad eccezione della somma di cui al settimo comma del precedente articolo che sarà iscritta nello anno precedente a quello di entrata in funzione di ogni stabilimento di produzione di bioproteine.

Le somme previste ai commi primo, quarto e settimo eventualmente impegnate nel primo esercizio finanziario potranno essere utilizzate nei cinque esercizi successivi.